

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura

Modifica del 11 aprile 2003

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato al decreto del Consiglio federale del 10 settembre 2002¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 9, cfr. 9.3 e 9.4

9.3 Salari base (salari minimi)

9.4 Aumenti salariali

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2003 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

11 aprile 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 2002 5391–5393

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.